

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 MAGGIO 2014, N. 20635: la realizzazione di una tettoia di copertura necessita del rilascio del permesso di costruire.

«... integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (tra le altre, Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda e altro, Rv. 234193; Sez.3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363; Sez. 3, n. 2533 del 30/06/1995, Iocca ed altri, Rv. 202714).».



20635/14

35

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Saverio Felice Mannino
Chiara Graziosi
Gastone Andreazza
Andrea Gentili
Alessio Scarcella

- Presidente -

-Relatore -

Sent. n. sez. 916

UP - 03/04/2014

R.G.N. 41543/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Quarta Antonio, n. a Lecce il 03/12/1970;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 08/03/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Quarta Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 6.900,00 di ammenda per il reato di cui all'art.44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di una tettoia in legno infissa sui muri laterali dell'abitazione.



Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. e 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla necessità del titolo edilizio e alla natura delle esigenze perseguite con il manufatto; deduce che le strutture tipo gazebo o tettoia necessitano di titolo edilizio solo laddove concretizzino una perdurante modifica dello stato dei luoghi ovvero quando, per struttura, materiali e grandezza, non possono qualificarsi quali arredo temporaneo di un' area. Nella specie l'installazione di una tettoia in legno, fissata su due pilastri di legno massello poggiati e non ancorati sul pavimento del giardino retrostante l'abitazione, addossata ad un prospetto dell'immobile e facilmente rimovibile, non può configurarsi come struttura fissa necessitante di titolo edilizio; ciò tanto più in quanto destinata ad essere rimossa non appena fosse venuto meno il bisogno occasionale che ne aveva determinato la costruzione, essendo funzionale al riparo dalla calura estiva, ed aperta su più lati; in altri termini, avuto riguardo alla nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza, la tettoia in oggetto aveva natura pertinenziale rispetto all'unità immobiliare e non costituiva alterazione dell'assetto del territorio o del suo uso; censura inoltre l'entità della pena irrogata in quanto eccessivamente gravosa avendo il ricorrente provveduto a rimuovere la struttura prima che l'ente pubblico vi provvedesse d'autorità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va ricordato infatti che integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (tra le altre, Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda e altro, Rv. 234193; Sez.3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363; Sez. 3, n. 2533 del 30/06/1995, Iocca ed altri, Rv. 202714).

Nella specie il Tribunale ha correttamente evidenziato, in applicazione dei suddetti principi, che la tettoia in legno in questione, delle dimensioni di metri 5 per 6, fissata su due pilastri in legno massello poggiati sul pavimento e addossata su un prospetto dell'immobile, non può, per consistenza e caratteristiche strutturali, configurarsi come pertinenza, mentre le doglianze del



ricorrente o ripropongono sostanzialmente assunti già disattesi, come appena visto, da questa Corte o deducono questioni puramente fattuali (come la asserita temporaneità delle finalità che l'opera doveva soddisfare) non valorizzabili nella presente sede.

Quanto alla residuale censura in ordine alla eccessività della pena irrogata, esclusa ogni possibilità di dolersi nella presente sede della valutazione in concreto esercitata dal giudice di merito, va considerato che, per costante indirizzo di questa Corte, ove, come nel caso di specie, venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (in conformità ad una impostazione costantemente espressa dalla Corte sino ad oggi, vedi, testualmente, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537). Ne consegue la correttezza della motivazione della sentenza impugnata che ha appunto fatto riferimento ai parametri fissati dall'art. 133 c.p.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014

Il Consigliere est.
Gastone Andreazza

Il Presidente
Saverio Felice Mannino

